

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURSI, FRASSON, BRUNETTO, CARRUS, MENSORIO

Presentata il 14 ottobre 1988

**Riapertura dei termini per l'esodo dei funzionari civili
dell'Amministrazione della Polizia di Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° aprile 1981, n. 121, prevedeva per i funzionari civili della Polizia di Stato un articolato inquadramento sull'istituendo ruolo dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato che doveva poi completarsi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

La riforma, altresì, prevedeva il passaggio del predetto personale ad altre amministrazioni civili. La facoltà di transito, da esercitare entro tre mesi dalla entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, avveniva salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente.

La logica del legislatore della riforma era quella di cautelare i funzionari della Polizia di Stato, allorquando si fosse effettuato l'inquadramento in un unico ruolo, di tutto il personale direttivo o dirigenziale proveniente dalle varie componenti la vecchia amministrazione (ufficiali, polizia femminile, funzionari).

I criteri di inquadramento però non hanno retto a lungo.

In effetti le disposizioni emanate successivamente in materia di personale, per le varie categorie, hanno snaturato i principi ispiratori della legge, con l'applicazione, man mano, di nuove disposizioni: con l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 675, della legge 12 agosto 1982, n. 569, del decreto-legge 19 di-

cembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, e della legge 10 ottobre 1986, n. 668, l'originale inquadramento cui erano stati soggetti i funzionari civili di Polizia di Stato si era modificato.

La modifica è silente e si riscontra solo al momento della progressione di carriera il cui avanzamento risente ancora delle posizioni occupate nei rispettivi ruoli dal personale proveniente dalle diverse componenti della vecchia amministrazione della Polizia di Stato.

Anche la stessa anzianità di servizio, caposaldo di ogni amministrazione, per i funzionari appartenenti al ruolo dei commissari è stata più volte rideterminata con la sola conseguenza di innescare un elevato contenzioso amministrativo.

Nel contempo il legislatore non ha mai previsto alcun meccanismo di com-

pensazione né giuridico, né economico per i funzionari che con la carriera bloccata e le insite amarezze dovute al lavoro, non possono chiedere né l'anticipata cessazione dal servizio né ottenere il transito in altra amministrazione.

La proposta di legge che si presenta prevede appunto il passaggio ad altre amministrazioni dello Stato da esercitarsi non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

È consentito il passaggio conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite al 1° aprile 1981, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente.

I criteri e le modalità sono quelli già positivamente verificate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il termine stabilito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, per la presentazione delle domande concernenti il personale dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza è riaperto per la durata di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Continuano ad applicarsi le procedure previste nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 551 del 1981.